

dalle norme ordinarie di imputazione penale, per le quali la sola intenzione di delinquere, la semplice risoluzione di agire, per immorale e malvagia che sia, non può essere soggetta all'umana giustizia. La giustizia è impotente a colpire la risoluzione di agire finchè essa si mantiene ne' penetrali del cuore umano, o non si manifesti al di fuori con un atto esteriore, il quale accenni apertamente e determinatamente alla violazione d'un altrui diritto. Non pertanto il legislatore non poteva a meno di preoccuparsi di alcuni casi straordinari, in cui la risoluzione di agire fosse accompagnata da tali circostanze da costituire un urgente pericolo per la pubblica sicurezza, quando pure il colpevole non avesse intrapreso alcuno di quegli atti esteriori, dei quali si compone la figura giuridica del reato.

Così vari individui, i quali altra volta ebbero a riconoscersi sulla stessa scranna dei rei innanzi al magistrato penale, sonosi indettati assieme per mettere a ruba le proprietà de' cittadini in un determinato comune. Già le scale, le funi, ed altri istrumenti somiglianti sono predisposti; già le parti sono distribuite fra diversi associati: v'ha l'artefice di chiavi adulterine, il quale ha promessa a' compagni la sua abilità nel disserrare qualunque più difficile ordigno di chiusura delle altrui abitazioni; un altro travestito dovrà mettersi sull'avviso per esplorare i movimenti della forza pubblica; v'ha due altri che più baliosi di forza e più arditi hanno assunto l'incarico di mostrarsi a petto delle vittime designate; v'ha un capo che dirige l'insieme delle diverse operazioni. — Ora, se tutto questo potesse essere provato o per effetto di perquisizioni domiciliari, o per la sorpresa di carte di corrispondenza, o altri mezzi siffatti, come la giustizia si rimarrebbe indifferente innanzi a così gravi concerti, innanzi a così gravi apparecchi di mezzi? Da questi apparecchi all'azione v'ha un tratto così breve, v'ha una distanza così facile a superarsi da individui, i quali ebbero il coraggio di organizzarsi in simile guisa, che i più gravi pericoli sovrasterebbero all'ordine sociale, alla pubblica sicurezza, se non si trovasse modo di costituirli in istato di delitto, anche prima del cominciamento di qualunque atto esteriore. Così sorge l'idea del reato di associazione di malfattori.

Ma, domando io, qual è dunque l'essenza legale del reato? Dove sta il fondamento dell'imputazione penale? Sta senza fallo nell'organizzazione de' colpevoli; e perchè un'organizzazione si possa concepire è mestieri di necessità di un certo numero d'individui.

In Francia, dove l'associazione dei malfattori era definita con espressioni generali senza determinazione nessuna di numero di individui, vi è stato alcuno dei giureconsulti, il quale preoccupato appunto dal fatto della organizzazione come costitutivo, come fondamentale dell'imputazione penale, si avvisava che do-  
vessero essere almeno venti le persone riunite assieme

per potersi dar luogo a procedimento penale pel solo fatto dell'associazione.

I compilatori del nostro Codice hanno respinta come troppo esagerata siffatta teoria, e ben a ragione; ma, d'altra banda, in principio di diritto, io non saprei concepire un'organizzazione di vari individui associati assieme per commettere contrabbandi, quando il loro numero fosse minore di quello stabilito nell'articolo 426 del Codice penale, cioè minore di cinque. È una questione di principii generali d'imputabilità penale, che io rappresento alla Camera, contro la quale, in conseguenza, non vorrò obbiettarsi la necessità in cui si è trovata la Commissione, dopo l'aggravamento dei vari dazi, di essere severa contro i contrabbandieri per meglio assicurare le entrate erariali. Tra l'erario pubblico con l'agiatezza o l'indigenza dei cittadini, ed il Codice penale con la libertà o l'imputazione dei cittadini medesimi, corre una enorme differenza.

Se le mie osservazioni meriteranno il pregio di essere considerate dalla Commissione, io proporrei alla Camera di modificare l'articolo in questo modo:

*Le associazioni di cinque o più persone, ecc.*; allora l'articolo 38 sarebbe in relazione coll'articolo 426 del Codice penale, ed in due disposizioni penali che fanno parte della stessa legislazione non si troverebbero due definizioni diverse dello stesso reato.

**PRESIDENTE.** Quale è l'avviso della Commissione?

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** L'onorevole deputato D'Amore crede che l'articolo 38 proposto dalla Commissione non s'inquadri bene nei principii sanzionati dal nostro Codice penale all'articolo 426, perciocchè l'articolo 38 del progetto che stiamo discutendo dice associazione di malfattori, quella di tre contrabbandieri, mentre per l'articolo 426 del Codice penale associazione di malfattori non può darsi senza il numero di cinque individui.

La differenza tra le disposizioni di questi due articoli trova ragione di essere nella diversa natura dei reati cui i medesimi si riferiscono. La quale differenza spicca lucidamente dall'intestazione del titolo del Codice penale in cui si contiene l'articolo 426 raffrontata colla intestazione del capo III del progetto proposto dalla Commissione.

In effetto il titolo V del libro II del Codice penale porta questa epigrafe « *Dei reati* contro la pubblica tranquillità » Perchè la pubblica tranquillità possa dirsi veramente messa a repentaglio si richiede il concorso di un certo numero d'individui che possano comprometterla, ed il legislatore ha creduto che, quando meno di cinque individui si uniscano tra di loro per delinquere, questo numero non sia sufficiente perchè si abbia a ritenere compromessa la tranquillità pubblica. Resiste il sentimento della propria conserva-